



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.L.N.D..it

e-

mail:crL.N.D..sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°412 TFT 36 del 23 aprile 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@L.N.D.sicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta e del rappresentante AIA AB Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 23 aprile 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 73/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Raimondi Giuseppe (Presidente Società A.S.D. G.S. Termitana all'epoca dei fatti);

società A.S.D. G.S. Termitana

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10039/190 del 15/03/2019:

il sig. Raimondi Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. G.S. Termitana all'epoca dei fatti, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 comma 1 N.O.I.F. per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Matita Salvatore di svolgere le funzioni di allenatore nella stagione sportiva 2017-18, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la predetta società;

la società A.S.D. G.S. Termitana per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal sig. Matita Salvatore.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Raimondi Giuseppe, Presidente della società A.S.D. G.S. Termitana all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. G.S. Termitana.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di una gara del Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2017-18 (Real Campofelice/Termitana del 15.10.17), disputata dalla A.S.D. G.S. Termitana, è stato indicato quale allenatore nella distinta di gara presentata all'arbitro il sig. Matita Salvatore, soggetto non regolarmente tesserato per la predetta società.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. G.S. Termitana Sig. Raimondi Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mese uno di inibizione a carico del sig. Raimondi Giuseppe, Presidente della società A.S.D. G.S. Termitana all'epoca dei fatti;
ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. G.S. Termitana oggi A.C.D. Termitana 1952 New (matr. 949225).

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 74/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Gatta Giuseppe (Presidente Società A.S.D. Finale all'epoca dei fatti);

sig. Botindari Alberto (Dirigente Società A.S.D. Finale all'epoca dei fatti);

sig. Ticli Antonino (Calciatore Società A.S.D. Finale all'epoca dei fatti);

società Società A.S.D. Finale.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10160/262 del 18/03/2019:

il sig. Gatta Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Finale, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento L.N.D. e all'art. 40 lett. D) e Da) Regolamento Settore Tecnico per aver consentito o comunque non impedito ai sigg. Botindari Alberto e Ticli Antonino di svolgere le funzioni di allenatore nella stagione sportiva 2017-18, soggetti privi della relativa abilitazione e inoltre per la violazione dell'art. 1bis comma 3 C.G.S. per essersi sottratto alla convocazioni della procura Federale senza addurre alcuna giustificazione;

il sig. Botindari Alberto, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Finale per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento L.N.D. e all'art. 40 lett. D) e Da) Regolamento Settore Tecnico per aver svolto l'attività di allenatore per l'A.S.D. Finale durante il campionato di Seconda Categoria stagione 2017/2018, privo della relativa abilitazione e inoltre per la violazione dell'art. 1bis comma 3 C.G.S. per essersi sottratto alla convocazioni della procura Federale senza addurre alcuna giustificazione;

il sig. Ticli Antonino, all'epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Finale, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento L.N.D. e all'art. 40 lett. D) e Da) Regolamento Settore Tecnico per aver svolto le funzioni di allenatore per la predetta società durante il campionato di Seconda Categoria stagione 2017/2018 nonostante non fosse censito come allenatore bensì come calciatore;

la società A.S.D. Finale per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dai propri tesserati.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Gatta Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Finale all'epoca dei fatti;

mesi sei di inibizione a carico del sig. Botindari Alberto, Dirigente della società A.S.D. Finale all'epoca dei fatti;

mesi quattro di squalifica a carico del sig. Ticli Antonino, Calciatore della società A.S.D. Finale all'epoca dei fatti;

ammenda di € 800,00 a carico della società A.S.D. Finale.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2017-18, disputato dalla A.S.D. Finale, sono stati indicati quali allenatori nelle distinte gara presentate all'arbitro il sigg. Botindari Alberto e Ticli Antonino, soggetti privi della qualifica di allenatore, e inoltre che i sigg. Gatta Giuseppe e Botindari Alberto non si sono presentati alla convocazione della Procura Federale senza addurre alcuna giustificazione.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Finale Sig. Gatta Giuseppe e i sigg. Botindari Alberto e Ticli Antonino, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Gatta Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Finale all'epoca dei fatti;

mesi due di inibizione a carico del sig. Botindari Alberto, Dirigente della società A.S.D. Finale all'epoca dei fatti;

mese uno di squalifica a carico del sig. Ticli Antonino, Calciatore della società A.S.D. Finale all'epoca dei fatti;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Finale.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 75/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Nirelli Giulio (Presidente Società A.S.D. Giarre 1946 all'epoca dei fatti);

Riceputo Giulio (Tesserato Società A.S.D. Giarre 1946 all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Giarre 1946.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10108/402 del 18/03/19:

Il sig. Nirelli Giulio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Giarre 1946, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 L.N.D. stagione sportiva 2017/2018, per aver consentito che il sig. Riceputo Giulio svolgesse l'attività di allenatore durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società, privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico;

il sig. Riceputo Giulio per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 C.G.S. in relazione all'art. 23 comma 1 e 36 N.O.I.F., per aver svolto l'attività di allenatore per la società A.S.D. Giarre 1946 durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018, privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico;

la società A.S.D. Giarre 1946 per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal sig. Riceputo Giulio.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Nirelli Giulio, Presidente della società A.S.D. Giarre 1946;

mesi tre di inibizione a carico del sig. Riceputo Giulio, tesserato della società A.S.D. Giarre 1946;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Giarre 1946.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione della gara del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-18 A.S.D. Giarre 1946/Acireale del 19.2.18, è stato indicato quale allenatore della A.S.D. Giarre 1946 il sig. Riceputo Giulio, soggetto privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Giarre 1946 Sig. Nirelli Giulio e il sig. Riceputo Giulio, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mese uno di inibizione a carico del sig. Nirelli Giulio, Presidente della società A.S.D. Giarre 1946;

mese uno di inibizione a carico del sig. Riceputo Giulio, tesserato della società A.S.D. Giarre 1946;

ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Giarre 1946.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 76/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Spina Giovanni (Presidente Società A.S.D. Città di Mascalucia);

società A.S.D. Città di Mascalucia.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10270/519 del 20/03/19:

Il sig. Spina Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Mascalucia, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione al C.U. n. 1 L.N.D. stagione sportiva 2017/2018 e al C.U. n. 1 L.N.D. C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;

la società A.S.D. Città di Mascalucia per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Spina Giovanni.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Spina Giovanni, Presidente della società A.S.D. Città di Mascalucia;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Città di Mascalucia.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Città di Mascalucia, non è stato indicato alcun allenatore iscritto al Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Città di Mascalucia Sig. Spina Giovanni omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mese uno di inibizione a carico del sig. Spina Giovanni, Presidente della società A.S.D. Città di Mascalucia;

ammenda di € 250,00 a carico della società A.S.D. Città di Mascalucia.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 77/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

sig. Di Stefano Simone (Presidente Società A.S.D. Santa Lucia all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Santa Lucia.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10295/492 del 20/03/2019:

il sig. Di Stefano Simone, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Santa Lucia, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento L.N.D. per non aver ottemperato all'obbligo di affidare la squadra partecipante al campionato di Prima Categoria stagione 2017/2018 ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico

la società A.S.D. Santa Lucia per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Di Stefano Simone, Presidente della società A.S.D. Santa Lucia all'epoca dei fatti;

ammenda di € 750,00 a carico della società A.S.D. Santa Lucia.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione del Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2017-18, disputato dalla A.S.D. Santa Lucia, non è stato indicato quale allenatore alcun soggetto abilitato dal Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Santa Lucia Sig. Di Stefano Simone omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Di Stefano Simone, Presidente della società A.S.D. Santa Lucia all'epoca dei fatti;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Santa Lucia.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 23 aprile 2019

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI